**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

CONCORSO

**Concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a**

 **tempo indeterminato di personale docente per la scuola**

 **dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, indetto ai**

 **sensi dell'articolo 4, comma 1-quater, lettera b), del**

 **decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni,**

 **dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante: «Disposizioni urgenti**

 **per la dignita' dei lavoratori e delle imprese».**

*(GU n.89 del 9-11-2018)*

 IL DIRETTORE GENERALE

 per il personale scolastico

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai

documenti amministrativi» e successive modificazioni, nonche' il

decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184,

regolamento recante «Disciplina in materia di accesso ai documenti

amministrativi»;

 Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore

dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla

carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti

pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la

mobilita' del personale direttivo e docente della scuola concernente

norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi»;

 Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per

l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone

handicappate», e successive modificazioni;

 Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il

diritto al lavoro dei disabili» e successive modificazioni, e il

relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333;

 Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive

modificazioni, con il quale e' stato approvato il testo unico delle

disposizioni legislative in materia di istruzione relative alle

scuole di ogni ordine e grado;

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante

«Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma

dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare

l'art. 2 che individua le competenze e la composizione del Consiglio

superiore della pubblica istruzione;

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante

«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante

«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive

modificazioni;

 Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, numeri 215 e 216,

concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE

per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla

razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva

2000/78/CE per la parita' di trattamento tra le persone, senza

distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di

eta' e di orientamento sessuale;

 Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice

dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;

 Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come

modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante

attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'art. 49 del decreto del

Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive

modificazioni;

 Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante

«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna» e successive

modificazioni;

 Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per

lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'

in materia di processo civile» e successive modificazioni, ed in

particolare l'art. 32;

 Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante

«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» e

successive modificazioni e in particolare l'art. 8, comma 1, ove si

dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a

concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali

siano inviate esclusivamente per via telematica;

 Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante «Disposizioni per

l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia

all'Unione europea - legge europea 2013» e in particolare l'art. 7;

 Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino

delle disposizioni legislative vigenti»;

 Visto il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del

Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con

riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera

circolazione di tali dati, cd. «GDPR»;

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,

n. 487, recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi

nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei

concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei

pubblici impieghi» e successive modificazioni;

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e

successive modificazioni, ed in particolare l'art. 38;

 Visti il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2009,

n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e

didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione

ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.

112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.

133»;

 Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca 26 maggio 1998, ed in particolare l'art. 4, recante

«Criteri generali per la disciplina da parte delle universita' degli

ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria

e delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario»;

 Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7

dicembre 2006, n. 305, regolamento recante «Identificazione dei dati

sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni

effettuate dal Ministero della pubblica istruzione»;

 Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante «Regolamento

concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della

formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia,

della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo

grado» e successive modificazioni;

 Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca 30 settembre 2011, recante «Criteri e modalita' per lo

svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della

specializzazione per le attivita' di sostegno, ai sensi degli

articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249»;

 Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, recante «Indicazioni

nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo

ciclo di istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto del

Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»;

 Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca del 27 ottobre 2015, n. 850, recante «Obiettivi,

modalita' di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi,

attivita' formative e criteri per la valutazione del personale

docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi

dell'art. 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

 Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, 19 dicembre

2016, n. 5388, e le altre simili, con le quali si afferma

l'equiparazione tra il diploma magistrale e il diploma di maturita'

linguistica conseguito al termine dei percorsi quinquennali di

sperimentazione attivati presso gli istituti magistrali;

 Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante

«Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese»

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 ed in

particolare l'art. 4, comma 1-novies, il quale prevede, con

riferimento al concorso straordinario per il reclutamento dei docenti

per la scuola dell'infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno

di cui al comma 1-quater, lettera b) del citato art. 4, che con

decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della

ricerca siano disciplinati «Il contenuto del bando, i termini e le

modalita' di presentazione delle domande, i titoli valutabili, le

modalita' di svolgimento della prova orale, i criteri di valutazione

dei titoli e della prova, nonche' la composizione delle commissioni

di valutazione e l'idonea misura del contributo»;

 Considerato che l'art. 4, comma 1-quinquies del citato

decreto-legge n. 87 del 2018 autorizza il Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca a bandire il concorso straordinario

di cui al comma 1-quater, lettera b) «in deroga alle ordinarie

procedure autorizzatorie, che rimangono ferme per le successive

immissioni in ruolo, in ciascuna regione e distintamente per la

scuola dell'infanzia e per quella primaria, per la copertura dei

posti sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di

sostegno»;

 Preso atto che l'art. 4, comma 1-octies, secondo periodo del

citato decreto-legge n. 87 del 2018, prevede la valorizzazione del

superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo

docente, il possesso di titoli di abilitazione di livello

universitario e di ulteriori titoli universitari e la particolare

valorizzazione del servizio svolto presso le istituzioni scolastiche

del sistema nazionale di istruzione, al quale sono riservati sino a

50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai titoli;

 Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca del 17 ottobre 2018 che autorizza la presente procedura

concorsuale straordinaria e recante all'allegato A i programmi

concorsuali, all'allegato B la griglia di valutazione per la prova

orale delle procedure concorsuali e all'allegato C la tabella di

ripartizione del punteggio dei titoli valutabili;

 Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al

personale del comparto istruzione e ricerca - sezione scuola;

 Resa l'informativa alle OO.SS. firmatarie del Contratto;

 Decreta:

 Art. 1

 Definizioni

 1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti

definizioni:

 a) Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della

ricerca;

 b) Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca;

 c) decreto-legge: decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96;

 d) testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e

successive modificazioni;

 e) USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici

regionali;

 f) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR

o i dirigenti di seconda fascia preposti alla direzione di un USR;

 g) graduatorie ad esaurimento: graduatorie permanenti di cui

all'art. 401 del testo unico rese ad esaurimento dall'art. 1, comma

601, lettera c), della legge 29 dicembre 2006, n. 296;

 h) decreto ministeriale: decreto ministeriale del 17 ottobre

2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2018.

 Art. 2

 Concorso straordinario

 1. E' indetto, ai sensi dell'art. 4, comma 1-quater, lettera b),

e commi 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies, 1-octies, 1-novies,

1-decies e 1-undecies del decreto-legge, un concorso straordinario,

per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato del

personale docente su posti comuni e posti di sostegno della scuola

dell'infanzia e della scuola primaria riservato ai soggetti in

possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3. Sia il concorso

che le relative graduatorie sono organizzate su base regionale.

 2. E', eventualmente, disposta l'aggregazione territoriale delle

procedure concorsuali ove a dette procedure partecipi un numero

esiguo di candidati. Le sedi saranno individuate e comunicate, con

avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 18 dicembre

2018, ad esito della presentazione delle domande di partecipazione,

con l'individuazione dell'USR responsabile della procedura. L'USR che

sara' individuato, sara' responsabile dello svolgimento dell'intera

procedura concorsuale e dell'approvazione delle graduatorie di merito

della propria regione, nonche' delle graduatorie di merito delle

ulteriori regioni le cui procedure sono state aggregate.

 Art. 3

 Requisiti di ammissione

 1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1-quinquies, del decreto-legge,

sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto

i candidati in possesso dei seguenti titoli:

 a) titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i

corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo

conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della

normativa vigente, purche' i docenti in possesso dei predetti titoli

abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici

(2010/11-2017/2018), presso le istituzioni scolastiche statali,

almeno due annualita' di servizio specifico rispettivamente sulla

scuola dell'infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto

comune che di sostegno. Il servizio a tempo determinato e' valutato

ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

 b) diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma

sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti

magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e

riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti,

comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purche' i docenti in

possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi

otto anni scolastici (2010/11-2017/2018), presso le istituzioni

scolastiche statali almeno due annualita' di servizio specifico,

rispettivamente sulla scuola dell'infanzia o primaria, anche non

continuative, sia su posto comune che di sostegno. Il servizio a

tempo determinato e' valutato ai sensi dell'art. 11, comma 14, della

legge 3 maggio 1999, n. 124;

 c) per le procedure per i posti di sostegno su infanzia e

primaria, oltre al possesso di uno dei titoli di cui alle lettere a)

e b), e' richiesto il possesso dello specifico titolo di

specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa

vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all'estero

e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

 2. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il

titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all'estero,

abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento

alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la

valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data

termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla

procedura concorsuale.

 3. Sono, altresi', ammessi con riserva alla procedura concorsuale

per posti di sostegno i docenti che conseguano il relativo titolo di

specializzazione entro il 1° dicembre 2018, nell'ambito di percorsi

avviati entro il 31 maggio 2017, ivi compresi quelli disciplinati dal

decreto del Ministro 10 marzo 2017, n. 141, come modificato dal

decreto 13 aprile 2017, n. 226.

 4. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di

accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di

carenza degli stessi, l'USR dispone l'esclusione dei candidati in

qualsiasi momento della procedura concorsuale.

 Art. 4

Domanda di partecipazione: termine, contenuto e modalita' di

 presentazione

 1. I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a

pena di esclusione, in un'unica regione, ad eccezione della Valle

d'Aosta e del Trentino-Alto Adige, per una o piu' delle procedure

concorsuali per le quali posseggano i requisiti di cui all'art. 3 del

presente bando. Il candidato concorre per piu' procedure concorsuali

mediante la presentazione di un'unica istanza con l'indicazione delle

procedure concorsuali cui intenda partecipare.

 2. I candidati presentano l'istanza di partecipazione ai

concorsi, esclusivamente, attraverso il sistema informativo POLIS ai

sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive

modificazioni. Le istanze presentate con modalita' diverse non sono

prese in considerazione.

 3. L'istanza di partecipazione al concorso tramite POLIS deve

essere presentata a partire dalle ore 9,00 del 12 novembre 2018 fino

alle ore 23,59 del 12 dicembre 2018.

 4. Il candidato residente all'estero, o ivi stabilmente

domiciliato, qualora non in possesso delle credenziali di accesso al

sistema informativo di cui al comma 2, acquisisce dette credenziali

presso la sede dell'Autorita' consolare italiana. Quest'ultima

verifica l'identita' del candidato e comunica le risultanze all'USR

competente a gestire la relativa procedura concorsuale, che provvede

alla registrazione del candidato nel sistema informativo. Ultimata la

registrazione, il candidato riceve dal sistema informativo i codici

di accesso per l'acquisizione telematica della istanza nella

successiva fase prevista dalla procedura.

 5. Per la partecipazione alla procedura concorsuale e' dovuto, ai

sensi dell'art. 4, comma 1-novies, del decreto-legge e dell'art. 1,

comma 111, della legge 13 luglio 2015, n. 107 nonche' dell'art. 7,

comma 6, del decreto ministeriale, il pagamento di un contributo di

segreteria pari ad euro 10,00 (dieci) per ciascuna procedura per cui

si concorre (infanzia comune/primaria comune/infanzia

sostegno/primaria sostegno). Il pagamento deve essere effettuato

esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto intestato a:

sezione di tesoreria 348 Roma succursale IT 28S 01000 03245 348 0 13

2410 00 Causale: «regione - grado di scuola/tipologia di posto - nome

e cognome - codice fiscale del candidato» e dichiarato al momento

della presentazione della domanda tramite il sistema POLIS.

 6. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria

responsabilita' e consapevole delle conseguenze derivanti da

dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:

 a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il

cognome di nascita);

 b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice

fiscale;

 c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della

cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione europea ovvero

dichiarazione attestante le condizioni di cui all'art. 7 della legge

6 agosto 2013, n. 97;

 d) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto/a ovvero i

motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste

medesime;

 e) di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle

funzioni proprie del docente;

 f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati

concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli

eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e all'estero. Tale

dichiarazione deve essere resa anche se negativa, pena l'esclusione

dal concorso;

 g) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a

dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente

insufficiente rendimento e di non essere stato/a licenziato/a da

altro impiego statale ai sensi della normativa vigente, per aver

conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi e,

comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il

contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di

documenti falsi. In caso contrario, il candidato deve indicare la

causa di risoluzione del rapporto d'impiego;

 h) il possesso di titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del

decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a

parita' di merito o a parita' di merito e titoli, danno luogo a

preferenza. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza

del termine di presentazione della domanda;

 i) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il

numero telefonico, nonche' il recapito di posta elettronica ordinaria

o certificata presso cui il candidato chiede di ricevere le

comunicazioni relative al concorso. Il candidato si impegna a far

conoscere tempestivamente le variazioni tramite sistema POLIS;

 j) la tipologia o le tipologie di posto per la quale o per le

quali si intende concorrere;

 k) il titolo di abilitazione all'insegnamento o di

specializzazione per il sostegno di cui all'art. 3 del presente

bando, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda con

l'esatta indicazione dell'Istituzione che lo ha rilasciato, dell'anno

scolastico ovvero accademico in cui e' stato conseguito, del voto

riportato. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito

all'estero e riconosciuto, devono essere, altresi', indicati

obbligatoriamente gli estremi del provvedimento del Ministero

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di riconoscimento

dell'equipollenza del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso

sia stato conseguito all'estero ma in attesa di riconoscimento dal

Ministero occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda

di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti

scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione entro

la data termine per la presentazione della domanda di partecipazione

al concorso per poter essere ammessi con riserva; analogamente, gli

aspiranti a posti di sostegno, che non siano ancora in possesso del

titolo di specializzazione, dovranno altresi' dichiarare di essere

iscritti ai relativi percorsi avviati entro il 31 maggio 2017, ivi

compresi quelli disciplinati dal decreto del Ministro 10 marzo 2017,

n. 141, come modificato dal decreto 13 aprile 2017, n. 226 e che

conseguiranno il relativo titolo di specializzazione entro il 1°

dicembre 2018;

 l) di avere svolto, nel corso degli ultimi otto anni

scolastici, presso le istituzioni scolastiche statali, almeno due

annualita', anche non continuative, di servizio specifico,

rispettivamente nella scuola dell'infanzia o primaria, sia su posto

comune che di sostegno. Il servizio a tempo determinato e' valutato

ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

 m) per la sola scuola dell'infanzia la lingua comunitaria

prescelta tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo,

oggetto di valutazione nell'ambito della prova orale di cui all'art.

6 del presente bando; per le procedure concorsuali relative alla

scuola primaria, la lingua comunitaria e' esclusivamente la lingua

inglese;

 n) i titoli valutabili ai sensi della tabella dei titoli

allegata al decreto ministeriale (allegato C);

 o) il consenso al trattamento dei dati personali per le

finalita' e con le modalita' di cui al regolamento 27 aprile 2016, n.

2016/679/UE del Parlamento europeo relativo alla protezione delle

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,

nonche' alla libera circolazione di tali dati, cd. Regolamento

generale per la protezione dei dati (GDPR) e al decreto legislativo

30 giugno 2003, n. 196;

 p) il possesso dei titoli previsti dall'art. 5, comma 3, del

decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

 q) dichiarazione sull'eventuale diritto alla riserve previste

dalla vigente normativa. Coloro che hanno diritto alla riserva di

posti in applicazione della legge n. 68/1999 e che non possono

produrre il certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per

l'impiego poiche' occupati con contratto a tempo determinato alla

data di scadenza del bando, indicheranno la data e la procedura in

cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta;

 r) se, nel caso in cui sia diversamente abile, abbia

l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio

1992, n. 104, di essere assistito/a durante la prova, indicando in

caso affermativo l'ausilio necessario in relazione alla propria

diversa abilita'. Tali richieste devono risultare da apposita

certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria da

inviare, almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova, o in

formato elettronico mediante posta elettronica certificata

all'indirizzo del competente USR o a mezzo di raccomandata postale

con avviso di ricevimento indirizzata al medesimo USR. Le modalita'

di svolgimento della prova possono essere concordate telefonicamente.

Dell'accordo raggiunto il competente USR redige un sintetico verbale

che invia all'interessato;

 s) di aver effettuato il versamento del contributo previsto per

la partecipazione al concorso, per ognuno degli insegnamenti/tipi

posto richiesti.

 7. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le

indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per

l'ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal

presente decreto.

 8. L'amministrazione scolastica non e' responsabile in caso di

smarrimento delle proprie comunicazioni dipendente da inesatte o

incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio

indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva

comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato

nella domanda, nonche' in caso di eventuali disguidi imputabili a

fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

 Art. 5

 Commissioni di valutazione

 1. Le commissioni di valutazione sono nominate con decreti dei

dirigenti preposti ai competenti USR, secondo le modalita' di cui al

decreto ministeriale, art. 16, e nel rispetto delle disposizioni

degli articoli 11, 12, 13, 14, 15 del medesimo decreto ministeriale.

 Art. 6

 Articolazione del concorso: durata e contenuto della prova orale

 1. La procedura concorsuale si articola in una prova orale di

natura didattico-metodologica e nella successiva valutazione dei

titoli.

 2. La prova orale ha una durata massima complessiva di 30 minuti,

fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20

della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e consiste nella progettazione di

un'attivita' didattica, comprensiva dell'illustrazione delle scelte

contenutistiche, didattiche, metodologiche compiute e di esempi di

utilizzo pratico delle Tecnologie dell'informazione e della

comunicazione (TIC). La commissione interloquisce con il candidato e

accerta altresi' la conoscenza della lingua straniera di cui ai commi

4 e 5.

 3. La prova orale per i posti comuni, distinta per i posti

relativi alla scuola dell'infanzia e primaria, ha per oggetto il

programma generale e specifico di cui all'allegato A del decreto

ministeriale e valuta la padronanza delle discipline in relazione

alle competenze metodologiche e di progettazione didattica e

curricolare, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie

dell'informazione e della comunicazione.

 4. La prova orale per la scuola dell'infanzia valuta, altresi',

l'abilita' di comprensione scritta (lettura) e produzione orale

(parlato) in una delle quattro lingue comunitarie tra francese,

inglese, spagnolo e tedesco almeno al livello B2 del Quadro comune

europeo di riferimento per le lingue. Al fine del conseguimento

dell'idoneita' all'insegnamento della lingua inglese, la prova orale

per la scuola primaria valuta l'abilita' di comprensione scritta

(lettura) e produzione orale (parlato) in lingua inglese almeno al

livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue e

la relativa competenza didattica. La griglia nazionale di valutazione

di cui all'art. 9, comma 2 del decreto ministeriale definisce i

criteri di valutazione delle suddette abilita' linguistiche e della

competenza didattica.

 5. La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma

generale e specifico di cui all'allegato A del decreto ministeriale,

valuta la competenza del candidato nelle attivita' di sostegno agli

allievi con disabilita' volte alla definizione di ambienti di

apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per

garantire l'inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle

possibili potenzialita' e alle differenti tipologie di disabilita',

anche mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della

comunicazione. La prova orale per il sostegno presso la scuola

dell'infanzia valuta altresi' l'abilita' di comprensione scritta

(lettura) e produzione orale (parlato) in una delle quattro lingue

comunitarie tra francese, inglese, spagnolo e tedesco almeno al

livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. La

prova orale per il sostegno presso la scuola primaria valuta

l'abilita' di comprensione scritta (lettura) e produzione orale

(parlato) in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro comune

europeo di riferimento per le lingue e la relativa competenza

didattica speciale. La griglia nazionale di valutazione di cui

all'art. 9, comma 2 del decreto ministeriale definisce i criteri di

valutazione delle suddette abilita' linguistiche e della competenza

didattica.

 Art. 7

 Diario e sede di svolgimento della prova d'esame

 1. Il diario di svolgimento della prova orale con l'indicazione

della sede di destinazione dei candidati distribuiti e' comunicato

dagli USR responsabili della procedura concorsuale almeno venti

giorni prima della data di svolgimento della prova a mezzo di posta

elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione.

Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

All'atto del primo insediamento di ciascuna commissione di

valutazione, la stessa provvedera' all'estrazione della lettera

alfabetica dalla quale si partira' per l'espletamento della prova

orale. La predetta estrazione avverra' in seduta pubblica.

 2. Le tracce delle prove orali sono predisposte da ciascuna

commissione secondo il programma e i contenuti di cui all'allegato A

del decreto ministeriale e secondo i criteri generali di cui all'art.

6. Le commissioni ne predispongono un numero pari a tre volte quello

dei candidati ammessi alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia

su cui svolgere la prova ventiquattro ore prima dell'orario

programmato per la propria prova. Le tracce estratte saranno escluse

dai successivi sorteggi.

 3. I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi di

esame muniti di documento di riconoscimento valido e della ricevuta

di versamento del contributo di cui all'art. 4.

 4. Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente che non

si presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti.

 5. La prova del concorso non puo' aver luogo nei giorni festivi

ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di

festivita' religiose ebraiche, nonche' nei giorni di festivita'

religiose valdesi.

 Art. 8

 Valutazione della prova orale e dei titoli

 1. Per la valutazione della prova orale e per la valutazione dei

titoli, la commissione ha a disposizione un punteggio massimo pari,

rispettivamente, a 30 e a 70 punti.

 2. La valutazione della prova orale viene effettuata dalla

commissione in base ai criteri e ai punteggi indicati nelle griglie

nazionali di valutazione di cui all'allegato B del decreto

ministeriale. Ai sensi della tabella di cui all'allegato C del

decreto ministeriale, la commissione assegna ai titoli culturali e

professionali un punteggio massimo di 70 punti.

 Art. 9

 Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli

 1. I titoli valutabili sono quelli previsti dall'allegato C del

decreto ministeriale e devono essere conseguiti, o laddove previsto

riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la

presentazione della domanda di ammissione, fermo restando quanto

indicato all'art. 3 in merito al possesso dei requisiti di

partecipazione alla procedura concorsuale.

 2. La commissione di valutazione valuta, esclusivamente, i titoli

dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

 3. Ai fini di quanto disposto dal comma 2, il candidato che ha

sostenuto la prova orale presenta al dirigente preposto all'USR

competente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, non

documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La

presentazione deve essere effettuata entro e non oltre quindici

giorni dalla predetta comunicazione.

 4. L'amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli

sul contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi

dell'art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.

445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo

incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate

entro i termini stabiliti dal competente USR. Qualora dal controllo

emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il

dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base

delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono

perseguite a norma di legge.

 Art. 10

 Graduatorie di merito straordinarie regionali

 1. La commissione di valutazione, dopo aver valutato la prova

orale e i titoli, procede alla compilazione della graduatoria di

merito straordinaria regionale.

 2. Ciascuna graduatoria comprende tutti i soggetti ammessi alle

distinte procedure e che si sono sottoposti alla prova orale di cui

all'art. 6.

 3. Le graduatorie, approvate con decreto dal dirigente preposto

all'USR entro il 30 luglio 2019, sono trasmesse al sistema

informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito

internet dell'USR, nonche' sul sito internet del Ministero.

 4. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, nei limiti di cui

all'art. 4, comma 1-quater, lettera b) del decreto-legge, ai fini

dell'immissione in ruolo e sino al loro esaurimento.

 5. I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per la conferma,

al periodo di formazione e di prova di cui al decreto del Ministro

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 27 ottobre 2015, n.

850, ad eccezione dei docenti che abbiano gia' superato positivamente

il predetto periodo, a pieno titolo o con riserva, per il posto

specifico.

 6. Allo scorrimento delle graduatorie di merito straordinarie

regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39

della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

 7. L'immissione in ruolo da una delle graduatorie di merito

straordinarie regionali comporta, ai sensi dell'art. 4, comma

1-decies del decreto-legge, la decadenza dalle altre graduatorie del

predetto concorso, nonche' dalle graduatorie di istituto e dalle

graduatorie ad esaurimento.

 8. La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito

straordinarie regionali comporta, esclusivamente, la decadenza dalla

graduatoria relativa.

 9. Per le tipologie di posto per le quali e' disposta

l'aggregazione territoriale delle procedure concorsuali si procede

all'approvazione di graduatorie distinte per ciascuna regione.

 10. Ai sensi dell'art. 15, comma 10-bis, del decreto-legge 12

settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013, n. 128,

i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato possono

chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o

l'utilizzazione in altra provincia dopo tre anni di effettivo

servizio nelle province di titolarita'.

 Art. 11

 Presentazione dei documenti di rito per l'assunzione

 1. I concorrenti assunti a tempo indeterminato sono tenuti a

presentare i documenti di rito richiesti per l'assunzione. Ai sensi

dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, i certificati e

gli atti di notorieta' rilasciati dalle pubbliche amministrazioni

sono sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

 2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di

presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni

vigenti a favore di particolari categorie.

 Art. 12

 Ricorsi

 1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura

concorsuale e' ammesso, per i soli vizi di legittimita', ricorso

straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi

giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente Tribunale

amministrativo regionale, entro sessanta giorni dalla data di

pubblicazione o di notifica all'interessato.

 Art. 13

 Informativa sul trattamento dei dati personali

 1. Ai sensi del regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del

Parlamento europeo cd. «GDPR» e del decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, si

informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi

forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a

tale scopo dall'amministrazione e' finalizzato unicamente

all'espletamento del concorso medesimo ed avverra' con l'ausilio di

procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per

perseguire le predette finalita', anche in caso di comunicazione a

terzi. I dati, resi anonimi, potranno inoltre essere utilizzati ai

fini di elaborazioni statistiche.

 2. Il conferimento di tali dati e' facoltativo e, tuttavia,

riveste i caratteri della indispensabilita' in ordine alla

valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso e al possesso

dei titoli, pena rispettivamente l'esclusione dal concorso ovvero la

mancata valutazione dei titoli stessi.

 3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al regolamento UE 2016/679

(GDPR), in particolare il diritto di accedere ai propri dati

personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la

cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della

legge, di chiedere la portabilita' dei dati nonche' di opporsi al

loro trattamento o di revocare il consenso, rivolgendo le richieste

al competente USR, che esercita le funzioni del titolare del

trattamento.

 Art. 14

Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena

 e bilingue sloveno-italiano

 1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 425 e seguenti del testo

unico, l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia

provvede ad indire concorsi straordinari per la scuola dell'infanzia

e primaria con lingua di insegnamento slovena per posto comune e di

sostegno, anche avvalendosi della collaborazione dell'ufficio

speciale di cui all'art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio 2001, n.

38.

 Art. 15

 Norme di salvaguardia

 1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le

disposizioni di cui al testo unico e le altre disposizioni sullo

svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli impieghi nelle

pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, nonche' quelle

previste dal vigente C.C.N.L. del personale docente ed educativo del

comparto scuola.

 2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali

impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della

Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al

Tribunale amministrativo regionale competente).

 Roma, 7 novembre 2018

 Il direttore generale: Novelli